



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2015, il giorno 05, del mese di Novembre alle ore 09:30, nella sede della Provincia, il Presidente NICOLETTI CRISTINA, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 93546/2015 DECRETO N. 263

COMUNE DI FORLÌ' - SUAP. PROCEDIMENTO DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO FABBRICATO ARTIGIANALE SITO IN VIA ANTICO ACQUEDOTTO N. 4, FORLÌ', DELLA DITTA ALFA INVESTMENTS SRL. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, DELEGATO A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI, ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA E DELL'ASSENSO DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R.160/2010.

Protocollo: 2015/93546 del 30/10/2015
Registro Albo: 2015/3795 del 05/11/2015
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

BAGNATO FRANCESCA il 05/11/2015 10:21:24

nicoletti cristina il 05/11/2015 10:23:12

Forlì,

Firma

IL VICE PRESIDENTE

Vista la nota prot. n.94093 del 03/11/2015 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta di decreto prot. n.93546/2015, ha espresso il proprio impedimento ad adottare l'atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale, dovendo in qualità di Sindaco e membro del Consiglio comunale di Forlì, decidere in merito a quanto indicato in oggetto;

Richiamato il comma 66 dell'art.1 della Legge 56/2014 il quale tra l'altro recita: “...*Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito...*”.

Su proposta della P.O. “Pianificazione Territoriale” del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

VISTA la convocazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Forlì, pervenuta in data 15.10.2015 ed acquisita al prot. prov.le n. 89218, a partecipare alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 4.11.2015, relativa all'istanza di “**Procedimento di Variante allo strumento urbanistico vigente relativo all'intervento di ampliamento fabbricato artigianale sito in via Antico Acquedotto n. 4, Forlì, della Ditta ALFA INVESTMENTS SRL**”;

VISTO l'intervento relativo all'istanza riguardante l'ampliamento di un fabbricato artigianale sito in via Antico Acquedotto n. 4 Forlì, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07.09.2010, la cui documentazione è stata trasmessa dal Comune di Forlì a questa Amministrazione Provinciale **in data 02/09/2015 con prot. prov.le 76706**, al fine di richiedere l'espressione delle competenze provinciali in materia urbanistica in seno alla Conferenza dei Servizi di cui al citato art. 8;

PREMESSO CHE il Comune di Forlì con delibera consiliare n. 179 del 01/12/2008, ha approvato la Variante di adeguamento del PRG/2003, ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ha comportato la suddivisione del PRG/2003 in Piano Strutturale (PSC), in Piano Operativo Comunale (POC) ed in Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Comune di Forlì con delibera consiliare n. 75 del 07/07/2015, divenuta esecutiva in data 24/08/2015, ha valutato positivamente la variante urbanistica relativa all'ampliamento del fabbricato in oggetto;
- la Ditta proponente (ALFA INVESTMENTS) ha presentato il progetto definitivo dell'intervento in data 23 luglio 2015, corredato, come richiesto dallo Sportello Unico Per le Attività Produttive del Comune di Forlì, della documentazione necessaria;
- in data 01/09/2015, il Comune di Forlì ha inviato (prot. Prov.le 76706 del 02/09/2015) la documentazione relativa alla variante urbanistica su supporto informatico;

CONSTATATO CHE:

1 - gli elementi salienti che caratterizzano il progetto sono così descrivibili:

- l'intervento riguarda l'incremento dell'area aziendale in aderenza al deposito merci esistente, ricadente in *"Zona T3 – zona terziaria di espansione"* e in *Sottozona IM5 – Impianti di distribuzione e servizi all'auto* per 1440 mq di cui, 220 mq. sulla p.lla 276 e 1220 sulla p.lla 480, entrambe mappate al Foglio n. 72;
- l'edificio di progetto, necessario all'ampliamento dell'attività di stoccaggio e distribuzione ovvero di *"Logistica integrata"*, sarà realizzato in struttura prefabbricata e consisterà nella realizzazione di:
 - un magazzino refrigerato di circa mq. 1270;
 - un'anticella di circa mq. 88;
 - un locale spogliatoi e wc di circa mq. 30;
 - un'officina di circa 48 mq.;
 - due locali tecnici, uno di superficie mq. 40 circa e uno di circa 30 mq.;

2 - gli obiettivi e i contenuti della Variante al POC ed al RUE derivanti dal progetto descritto possono essere così sintetizzati:

la variante è necessaria per per la realizzazione dell'edificio in ampliamento da utilizzare come deposito al coperto (1453,83 mq) e per la distribuzione e utilizzo della corte esterna (1400 – 1500 mq), favorendo così la continuazione e lo sviluppo dell'attività e comporta in modo specifico:

- la trasformazione della part. 480 del fg. 72 da Sottozona IM5 – *Impianti di distribuzione e servizi all'auto* a Sottozona T1.2 – *Direzionalità e altri usi terziari non commerciali di completamento*;
- la trasformazione della part. 276 del fg. 72 da Zona T3 (*zone terziarie di espansione, previste dal PRG 1988*) attuate a Sottozona T1.2 – *Direzionalità e altri usi terziari non commerciali di completamento*;

CONSTATATO IN PARTICOLARE CHE :

- i parametri urbanistici presi a riferimento per il dimensionamento dell'edificio, sono quelli riguardanti la **Sottozona T1.2**:
- indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,55$ mq/mq;
- rapporto max. di copertura R.C. = 0,40;
- superficie permeabile $\geq 40\%$
- altezza max. ciascun fronte: m. 15;
- distanza minima confini di proprietà: m. 5;
- distanza minima: m. 8 dal confine stradale, tra gli edifici m. 10;
- *visuale libera non inferiore a 0.5 m.*;
- dai parametri di cui sopra vengono tuttavia esclusi il rapporto di copertura (Rc) e la superficie permeabile (Sp), per i quali viene richiesta la deroga, non consentendo altrimenti una edificabilità sufficiente per le esigenze dell'azienda;
- nello specifico il rapporto di copertura (Rc) viene compensato, poiché il RUE consentirebbe un aumento del Rc del 15% per la realizzazione di pensiline; col presente progetto, rinunciando ad esse, si propone di cederne l'incremento per aumentare la superficie coperta in pianta;
- riguardo il parametro relativo la superficie permeabile (Sp) dovrebbe essere di circa 2.300 mq. che corrisponde esattamente all'area del lotto su cui dovrebbe sorgere il nuovo edificio, tale parametro rimarrà quindi contenuto nel 18% dell'area finale (T3+IM5);

Protocollo: 2015/30422 per
Registro Albo: 2015/3795 del 05/11/2015
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

BAGNATO FRANCESCA il 05/11/2015 10:21:24

2

nicoletti cristina il 05/11/2015 10:23:12

Forlì,

Firma

- per l'edificio di progetto è previsto un innovativo impianto di magazzinaggio compatibile automatizzato che consenta di sfruttare al meglio gli spazi disponibili;
- sarà installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in autoconsumo a parziale copertura del fabbisogno elettrico dell'azienda;

RICHIAMATE le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sulle Varianti Urbanistiche ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- ***parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008*** (ex parere art. 13 della L. 64/74): detto parere deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle riserve/osservazioni; ciò, distintamente, sia per la variante urbanistica che per il piano attuativo;
- ***riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.***, per cui la Provincia può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore; ciò per la variante al POC ed al RUE;
- ***il parere in merito alla valutazione di sostenibilità (VALSAT) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.***, sia in relazione alla variante che al piano attuativo;

RICHIAMATO il dispositivo di cui all'art. 8 “*Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*” del citato D.P.R. 160/2010 che testualmente recita:

*1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli [articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista **l'assenso della Regione espresso in quella sede**, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'[articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).*

[...]

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), o alle relative norme regionali di settore. (medie e grandi strutture di vendita).

ATTESO CHE il Comune di Forlì ha valutato le circostanze del caso e ritenuto applicabile la procedura citata, poiché:

- si tratta di un intervento di ampliamento di attività produttiva esistente, per il quale lo strumento urbanistico vigente non individua aree sufficienti e pertanto applica al caso la procedura semplificata di cui al primo comma dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- l'insediamento dell'attività è regolare;
- la configurazione dell'intervento di ampliamento prevede la contiguità con l'insediamento originario;

PRESO ATTO, in relazione al presente procedimento, **che:**

- **gli elaborati sono stati posti in deposito e pubblicazione, a far data dal 09.09.2015;**

Protocollo: 2015/33548 del 30/09/2015
Registro Albo: 2015/3795 del 05/11/2015
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

BAGNATO FRANCESCA il 05/11/2015 10:21:24

3

nicoletti cristina il 05/11/2015 10:23:12

Forlì,

Firma

- il Comune ha trasmesso la relazione geologica (congiuntamente alla documentazione progettuale dell'intervento), ai fini del parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.;
- il Comune di Forlì ha ritenuto di non procedere alla redazione del rapporto ambientale ai fini della valutazione di sostenibilità della Variante, riconducendo la modifica urbanistica in esame al caso di esclusione di cui alla lettera b) dell'art. 5 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio", della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., di seguito riportato:
"b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti";

PRECISATO CHE:

- come risulta dal verbale della 1° seduta della Conferenza, tenutasi in data 16.09.2015, sul progetto in oggetto, da parte di questa Provincia non sono emerse particolari esigenze di integrazione degli atti attenendo la partecipazione della Provincia in Conferenza ai soli aspetti di variante urbanistica; tuttavia si è segnalata l'esigenza di chiarire taluni aspetti quali:

- stato di attuazione della zona T3 di espansione e assolvimento dei relativi obblighi di convenzione;
 - mantenimento del rispetto di tutti i parametri e normative di settore circa l'adiacente esistente distributore di carburanti cedente parte dell'area necessaria all'intervento produttivo (quali distanze, riduzione di superficie fondiaria, etc...);
 - reperimento dei parcheggi pertinenziali privati;
- a seguito della suddetta seduta il Comune ha integrato la documentazione con nota pervenuta in data 13.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 88663 con le integrazioni trasmesse ai vari enti, da cui in particolare emerge:
- l'asseverazione del tecnico progettista circa *"la sussistenza delle distanze minime di sicurezza da tra la nuova edificazione (con tutte le strutture tecniche connesse) e gli apparati di stoccaggio ed erogazione dei carburanti presenti sul lotto confinante sul lato ovest."*;
 - il reperimento dei parcheggi pertinenziali nella misura indicata dal regolamento comunale, purtuttavia reperiti nell'area pertinenziale dell'edificio già esistente;
 - la piantumazione di una porzione d'area verde;

VISTI gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

VISTI gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Protocollo: 2015/93546 del 30/10/2015

Registro Albo: 2015/3795 del 05/11/2015

Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

BAGNATO FRANCESCA il 05/11/2015 10:21:24

4

nicoletti cristina il 05/11/2015 10:23:12

Forlì,

Firma

VISTI gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

DATO ATTO INOLTRE CHE risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19.12.2013.
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area è ubicata in pianura, a Nordest del centro storico di Forlì, a monte dell'autostrada A14, ad una quota di circa 19 m.s.l.m. I terreni sono costituiti dai sedimenti alluvionali di età pleistocenica - olocenica, testimonianza di diversi cicli sedimentari di ambiente continentale fluviale. La stratigrafia, rilevata tramite sondaggi penetrometrici, mostra la presenza, nel primo sottosuolo, di prevalenti limi e argille con sottili alternanze sabbioso – limose (depositi di tracimazione fluviale), con una frazione sabbiosa localmente prevalente (depositi di argine, canale e rotta - vedi prova 2 tra 5 e 11 metri). Le caratteristiche geotecniche di questi terreni, risultano nella norma.

In merito alla prevenzione sismica, è stata effettuata un indagine sismica passiva tramite rilievo di microtremori. L'analisi, svolta tramite la tecnica HVSR, ha mostrato l'assenza di importanti discontinuità nel sottosuolo.

Viene altresì escluso il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma.

L'intervento ricade in area di cui all'art. 6 "Aree di potenziale allagamento" nelle Tavole del Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento di 50 cm, come correttamente indicato nella relazione urbanistica. Il previsto ampliamento dei due locali – "officina e vano tecnico per alloggiamento quadri elettrici" – e la cabina elettrica di trasformazione, per esigenze di utilizzo sono progettati ad una quota (+ 10 cm) inferiore a quella del tirante idrico di riferimento. **Il progetto dovrà prevedere opportune misure a protezione dei manufatti.**

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella "Relazione geologica e geotecnica", a firma della Dott.ssa Federica Villa, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti

Protocollo: 2015/33546 del 05/11/2015
Registro Albo: 2015/3795 del 05/11/2015
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

BAGNATO FRANCESCA il 05/11/2015 10:21:24

5

nicoletti cristina il 05/11/2015 10:23:12

Forlì,

Firma

della variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

- **Dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 6 delle NTA del PSAI Bacini Regionali Romagnoli ed in particolare il progetto dovrà prevedere opportune misure a protezione dei manufatti realizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento.**

B) Formulazione riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Verificato, alla luce delle competenze provinciali in materia di varianti urbanistiche quanto segue:

- nel **PSC** l'area non appartiene al TU (Tav. VA 21), bensì al “territorio urbanizzabile”; in particolare l'area oggetto di variante ricade nella Polarità Territoriale del Sistema Economico (PA) Tavola ST, regolata all'art.19, comma 9 delle NTA.

Considerato che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area logistica (porzione specifica della polarità già attuata rispetto alle previsioni del PSC) e che trattasi, quindi, di un ampliamento di attività già insediata del settore, si ritiene in linea di massima compatibile la trasformazione proposta con le previsioni del PSC.

- Nel **POC** l'area è classificata e disciplinata la Sottozona IM5 – *Impianti di distribuzione e servizi all'auto* (tema specifico del POC ai sensi dell'art.30, comma 14 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.). La riconversione a zona T1.2, qualora la sottrazione di superficie alla sottozona IM5 non porti pregiudizio ai parametri di legge dell'attività già esistente di distribuzione carburanti (quali distanze, riduzione di superficie fondiaria, etc...), si ritiene compatibile con le destinazioni limitrofe (produttive).

- Nel **RUE** l'area è classificata e disciplinata come Zona T3 (*zone terziarie di espansione, previste dal PRG 1988*) attuate, su cui insiste la attuale attività e che viene interessata dal cambio di zonizzazione a T1.2. Considerato che l'area è già urbanizzata ed attuata, autonoma e ben collegata alle infrastrutture portanti del sistema viabilistico, si ritiene compatibile la sua classificazione a zona di completamento, qualora il PUA pregresso sia stato attuato a tutti gli effetti (assolvimento di tutti gli obblighi della convenzione); a tal proposito il Comune in sede di conferenza ha precisato che sono state compiute tutte le opere di urbanizzazione e che restano solamente alcuni interventi privati.

Non si ravvisano pertanto elementi di contrasto dell'intervento con il PSC e, pertanto, si ritiene plausibile la sua riconversione a zona di completamento.

Verificato rispetto al PTCP che:

nelle classificazioni insediative e di tutela del PTCP (Polo funzionale in espansione di cui all'art. 65 del PTCP, art. 21 B Zone di tutela della struttura centuriata e art. 28B Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche) non si ravvisano elementi di contrasto tali da precludere la variante in oggetto.

Alla luce delle soprastanti considerazioni **si ritiene di non formulare riserve** ai sensi dell'art.34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. per gli aspetti di competenza.

RITENUTO altresì condivisibile l'esclusione dalle procedure di Valsat così come proposto dal Comune;

RITENUTO, alla luce delle valutazioni espresse ai punti A) e B) del presente considerato di poter assentire alla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Protocollo: 2015/33546 del 30/10/2015
Registro Albo: 2015/3795 del 05/11/2015
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

BAGNATO FRANCESCA il 05/11/2015 10:21:24

6

nicoletti cristina il 05/11/2015 10:23:12

Forlì,

Firma

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla P.O. “Pianificazione Territoriale” del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO INFINE ATTO CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Forlì di poter concludere il procedimento ex art. 8 del D.P.R.160/2010;

DECRETA

- 1) **Di nominare** il Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale o suo delegato, quale rappresentante unico dell’Amministrazione Provinciale legittimato a partecipare alla Conferenza dei Servizi, relativa alla proposta di “***Variante allo strumento urbanistico vigente relativo all'intervento di ampliamento fabbricato artigianale sito in via Antico Acquedotto n. 4, Forlì, della Ditta ALFA INVESTMENTS SRL.***”.
- 2) **Di esprimere**, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, **parere favorevole** in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:
 - **Dovranno essere rispettate le norme di cui all’art. 6 delle NTA del PSAI Bacini Regionali Romagnoli ed in particolare il progetto dovrà prevedere opportune misure a protezione dei manufatti realizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento.**
- 3) **Di esprimere**, sulla base delle soprastanti valutazioni riguardanti le competenze provinciali ex L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in materia di varianti urbanistiche, l’assenso di cui all’art. 8 del D.P.R. alla variante al POC ed al RUE in oggetto 160/2010, ferma restando la verifica dei presupposti urbanistico edilizi di competenza del Comune.
- 4) **Di trasmettere** il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale ed allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Forlì per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.

Protocollo: 2015/93546 del 30/10/2015
Registro Albo: 2015/3795 del 05/11/2015
Copia conforme all’originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

BAGNATO FRANCESCA il 05/11/2015 10:21:24

7

nicoletti cristina il 05/11/2015 10:23:12

Forlì,

Firma



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 93546 del 30.10.2015)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Simona Savini, P.O. "Pianificazione Territoriale", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

Il sottoscritto PATRIZIA POLINI Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto SIMONA SAVINI esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 30/10/2015

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 30/10/15

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Maredi

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL VICE PRESIDENTE

NICOLETTI CRISTINA

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA

Protocollo: 2015/93546 del 30/10/2015
Registro Albo: 2015/3795 del 05/11/2015
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

BAGNATO FRANCESCA il 05/11/2015 10:21:24

nicoletti cristina il 05/11/2015 10:23:12

Forlì,

Firma